



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N°90/2019

SICUREZZA DEGLI ORMEGGI PRESSO LE BANCHINE “COSTA MORENA – TERRARE”, “COSTA MORENA – TERRARE DI PUNTA” E “PROLUNGAMENTO DEL NUOVO SPORGENTE DI COSTA MORENA – LATO TERRARE”.

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Brindisi :

VISTA la propria ordinanza n. 48/2004 in data 15.07.2004 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla destinazione dei sottoelencati accosti per le navi di linea di tipo ro-ro e traghetti:

- n. 15 – banchina “Costa Morena – Terrare di Punta” : ormeggio in andana (ovvero con la nave ormeggiata di punta e portellone poppiere in banchina);
- n. 17 – banchina “Costa Morena – Terrare” : ormeggio in andana affiancato alla nave ormeggiata al n. 18;
- n. 18 – banchina “Costa Morena – Terrare” : ormeggio affiancato in banchina;
- nn. 19A e 19B – banchina “Prolungamento del Nuovo Sporgente di Costa Morena – Lato Terrare” : ormeggio in andana;

TENTO CONTO, inoltre, che lungo la banchina “Prolungamento del Nuovo Sporgente di Costa Morena – Lato Terrare” oltre agli accosti nn. 19A e 19B sono utilizzati anche i restanti tratti per l'ormeggio in andana;

VISTA la nota prot. n. 02.02.31/19748 in data 14.11.2018, con la quale la Capitaneria di porto di Brindisi ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale la possibilità di ridiscutere la realizzazione del pontile a briccole lungo la banchina di “Prolungamento di Nuovo Sporgente di Costa Morena – lato Terrare” sulla scorta delle criticità connesse alla fase d'ormeggio presso gli ormeggi 19A e 19B, in occasione di avverse condizioni meteorologiche;

VISTO il provvedimento prot. n. 639 in data 12.12.2019, con il quale il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha annullato in autotutela il precedente Decreto prot. n. 525 in data 15.11.2019 con il quale aveva accertato la conformità urbanistica del progetto del pontile a briccole, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 383/1994;

CONSIDERATI i frequenti ed improvvisi peggioramenti meteorologici spesso non previsti, che hanno evidenziato il pregiudizio delle condizioni di sicurezza, durante le manovre di ormeggio e disormeggio nonché la permanenza in banchina, per tutti gli accosti citati;

RAVVISATA la necessità di disporre di ormeggi in andana per le precitate navi di linea di tipo ro-ro e traghetto nell'ambito della pianificazione giornaliera degli accosti subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza;

SENTITA la locale Corporazione dei Piloti del porto di Brindisi;

RITENUTO, pertanto, sussistere gli estremi per emanare norme, atte ad incrementare i requisiti di sicurezza degli ormeggi, della navigazione marittima/portuale, alla luce dell'analisi sopra delineata;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

a) L'ormeggio in andana presso gli accosti della banchina “Prolungamento del Nuovo Sporgente di Costa Morena – Lato Terrare” è consentito alle seguenti condizioni:

- n. 2 unità, esclusivamente con previsioni di condizioni meteo favorevoli;
- n. 1 unità, con vento di grado 7 (28-33 nodi) della scala Beaufort, anche a raffiche, proveniente dai quadranti settentrionali (I e IV), con obbligo di assistenza di almeno 1 (uno) rimorchiatore per l'ormeggio.

Con previsioni di vento di grado 8 e oltre della scala Beaufort (34 – 40 nodi) proveniente dai quadranti settentrionali, l'ormeggio non è consentito.

b) L'ormeggio in andana presso gli accosti nn. 15 e 17 – della banchina “Costa Morena – Terrare di Punta e Terrare” è consentito alle seguenti condizioni:

- n. 1 unità in andana con vento fino al grado 7 (28-33 nodi) della scala Beaufort, anche a raffiche, proveniente dai quadranti settentrionali (I e IV), con obbligo di assistenza di almeno 1 (uno) rimorchiatore per l'ormeggio.

Con previsioni di vento di grado 8 e oltre della scala Beaufort (34 – 40 nodi) proveniente dai quadranti settentrionali, l'ormeggio non è consentito.

c) L'ormeggio affiancato presso l'accosto n. 18 – della banchina “Costa Morena – Terrare” con vento di grado 7 (28-33 nodi) e oltre della scala Beaufort, anche a raffiche, proveniente dal quadrante settentrionale di Nordovest (IV) è consentito con l'obbligo di almeno 1 (uno) rimorchiatore.

Articolo 2

Le presenti disposizioni non esimono il Comando di bordo e/o i responsabili delle imprese portuali dalla rispettiva responsabilità e dalle pertinenti valutazioni circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'effettuazione delle operazioni commerciali durante la permanenza della nave all'ormeggio.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e mediante l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/brindisi.

I contravventori alla presente ordinanza, fatto salvo l'eventuale concorso con altre fattispecie amministrative/penali, incorreranno nella violazione degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Brindisi, 27 dicembre 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CR) Giovanni CANU

